



***REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE
PROCEDURE SOTTOSOGGLIA***

***(D. LGS. 36/2023 – Correttivo al Codice D.
LGS. 209/2024)***



Approvato con Delibera del Consiglio Di Amministrazione n. 59 del 09/12/2025

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	4
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE	5
ART. 6 – FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGGLA AI FINI DELLA ROTAZIONE....	5
ART. 7 – DEROGA ALL’OBBLIGO DI ROTAZIONE	6
ART. 8 – LA ROTAZIONE NEGLI APPALTI AFFERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA	6
ART. 9 – ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	7
ART. 10 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	8
ART. 11 – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI.....	9
ART. 12 – ACQUISTI IN CONTANTI CON FONDO ECONOMALE	9
ART. 13 – AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 14 – TERMINE DILATORIO	11
ART. 15 – ESECUZIONE ANTICIPATA.....	11
ART. 16 – AFFIDAMENTI DIRETTI.....	11
ART. 17 – PROCEDURE NEGOZIATE	12
ART. 18 – ITER PROCEDIMENTALE E FASI DELLA PROCEDURA.....	12
ART. 19 – L’INDAGINE DI MERCATO	13
ART. 20 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	13
ART. 21 - NORME DI RINVIO	13
ART. 22 - PUBBLICAZIONE.....	14

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento degli appalti pubblici sottosoglia per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. LGS 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), come modificato dal c.d. Correttivo di cui al D. LGS. 209/2024, con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso cui dinamicamente si rinvia. Gli importi monetari di seguito indicati sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte e/o accessori di legge.
2. Nello specifico il presente Regolamento disciplina gli appalti di lavori, forniture e servizi che ASP, in qualità di stazione appaltante, affida ai sensi del Codice, agli operatori economici aggiudicatari delle procedure competitive indette. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica come recepiti e disciplinati dal Codice.
3. Si evidenzia che in relazione all'acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria, l'ASP AMBITO 9 ha ottenuto e confermato, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice, la qualificazione di terzo livello (SF1), ed è quindi legittimata a procedere direttamente e autonomamente, senza limiti di importo, nel rispetto del predetto decreto. Per l'acquisizione di lavori, l'ASP AMBITO 9 procederà direttamente e autonomamente limitatamente ad affidamenti di importo inferiore ad € 500.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62, comma 1, del Codice.
4. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derivate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal d.l. n. 209/2024.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

1. D. LGS n. 36/2023 e relativi allegati;
2. D. LGS n. 209/2024 (c.d. Correttivo al Codice Appalti);
2. Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. Legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. Legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Fermi restando i poteri autorizzativi e di firma nonché le competenze in capo ai vari settori previsti dall'organizzazione interna, per ogni procedura di acquisizione viene nominato un Responsabile Unico del Progetto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI.

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi richiamati dagli articoli dall'1 al 12 del Codice e, prioritariamente su tutti gli altri i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.
2. Il presente regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità, buona fede e tutela dell'affidamento, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Azienda.
3. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. In base all'art. 58 del Codice è vietato l'accorpamento artificioso dei lotti. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.
4. Tutela delle imprese di minori dimensioni: nel predisporre la documentazione afferente le procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.
5. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a: **a)** garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; **b)** garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; **c)** garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- 6.** Obblighi di trasparenza: per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, “*Amministrazione trasparente*”, sezione “*Bandi e contratti*” e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

ART. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

- 1.** Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 49 del Codice, l’ASP si impegna ad applicare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 2.** Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
- 3.** La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.
- 4.** La rotazione si attua all’interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell’art. 6 del presente regolamento.
- 5.** In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura come, ad esempio, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse in relazione al quale non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.
- 6.** Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

ART. 6 – FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI SOTTOSOGGLA AI FINI DELLA ROTAZIONE

- 1.** Ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del Codice, nell’applicazione del principio di rotazione sopra delineato, l’ASP ripartisce gli affidamenti in base al valore economico nelle fasce di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

	BENI E SERVIZI		LAVORI
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	≥ € 5.000,00 e < € 15.000,00	A	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00
B	≥ € 15.000,00 e < € 30.000,00	B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
C	≥ € 30.000,00 e < € 75.000,00	C	≥ € 40.000,00 e < € 149.000,00
D	≥ € 75.000,00 e < € 139.000,00		

2. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), l'ASP non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

ART. 7 – DEROGA ALL’OBBLIGO DI ROTAZIONE

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l’obbligo di rotazione purché concorrono le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l’accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.
3. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell’art. 49, c. 5, del Codice.

ART. 8 – LA ROTAZIONE NEGLI APPALTI AFFERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA

1. Sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
 - servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;

- servizi di prestazioni sociali;
 - altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni associative.
2. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
3. Vista la particolarità degli utenti coinvolti nei predetti servizi e stante la necessità di bilanciare l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi alla persona con quella di rispettare i principi di concorrenza e trasparenza come previsto dall'art. 128, comma 3 e 8, del Codice, nelle procedure sottosoglia è ammessa la possibilità di derogare al principio di rotazione a condizione che l'amministrazione giustifichi adeguatamente questa scelta in base agli specifici parametri previsti dalla norma sopra citata.
4. Pur nell'applicazione del principio di rotazione delineato all'art. 5, negli appalti sottosoglia aventi ad oggetto i servizi alla persona è possibile derogare al principio di rotazione in presenza di un'adeguata e circostanziata motivazione che giustifichi la scelta operata dalla stazione appaltante. In particolare per gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 è ammesso l'affidamento diretto all'operatore uscente per un massimo di n. 3 appalti compreso il primo aggiudicato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica.

ART. 9 – ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1. L'appalto di lavori oggetto del presente regolamento può essere effettuato:
- a) Per lavori di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.
 - b) Per lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione – anche in via informale - di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel ME.PA. (Mercato Elettronico delle P.A.) o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici.
 - c) Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione di almeno 3/5

operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel ME.PA. (Mercato Elettronico delle P.A.) o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di operatori economici.

- d) Per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 500.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel ME.PA (Mercato Elettronico delle P.A.) o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

ART. 10 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1. L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato:
 - a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.
 - b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione – anche in via informale - di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel ME.PA (Mercato Elettronico delle P.A.) o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.
 - c) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione di almeno 3/5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel ME.PA (Mercato Elettronico delle P.A.) o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.
 - d) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel ME.PA (Mercato Elettronico delle P.A.) o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

ART. 11 – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI

1. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, che prevede che "*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.*", l'ASP AMBITO 9 provvede all'acquisizione di beni e servizi di natura informatica, indipendentemente dal loro valore, tramite piattaforma MEPA.
2. Nei casi in cui i beni o servizi informatici non siano disponibili nella predetta piattaforma o quelli ivi presenti non siano ritenuti idonei dall'ASP al soddisfacimento delle specifiche e contingenti esigenze dell'amministrazione, è possibile procedere con l'acquisizione del bene e/o del servizio al di fuori del suddetto canale di approvvigionamento previa adeguata, puntuale e rigorosa motivazione circa le ragioni della deroga.

ART. 12 – ACQUISTI IN CONTANTI CON FONDO ECONOMALE

1. Rientrano nella tipologia degli acquisti in contanti con fondo economale quelli aventi ad oggetto beni di modesto valore economico (minute spese) destinati a sopperire, con immediatezza ed urgenza, ad esigenze funzionali dell'ente, entro un limite di importo prefissato, per le quali i pagamenti vengono effettuati mediante pronta cassa.
2. Gli acquisti devono essere improntati a criteri di economicità e semplificazione, che consentano di raggiungere più agevolmente gli obiettivi istituzionali.
3. In questi casi il servizio economale opera quale servizio di cassa per far fronte a spese minute, oppure urgenti ed indifferibili, in deroga al principio di programmazione della spesa e al rispetto alle consuete procedure d'appalto per l'acquisizione di beni e servizi.
4. L'ammontare massimo della singola spesa ammessa in economia è pari a €. 1.000,00. L'importo mensile per la cassa aziendale non può superare l'importo di €. 13.000,00 così come previsto anche dall'art. 46 dell'attuale Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP.
5. I pagamenti che possono essere effettuati tramite la cassa aziendale, sono i seguenti:
 - carte e valori bollati, spese postali e telegrafiche;

- spedizione a mezzo corriere o postali o contrassegno, trasporto di materiali;
- abbonamenti a giornali e riviste;
- acquisto libri;
- spese per pubblicazioni su giornali, quotidiani, Gazzette Ufficiali, ecc;
- riparazione, manutenzione di automezzi, comprese le tasse di immatricolazione e circolazione, nonché l'acquisto di carburante e lubrificante e materiale di ricambio;
- imposte, tasse, diritti erariali diversi, diritti di affissione ecc;
- spese per stipulazione, registrazione, trascrizione, visure catastali e simili relativi a contratti;
- spese per missioni di dipendenti e amministratori;
- anticipazione di somme per spese personali degli ospiti della struttura residenziale da recuperare in conto retta;
- ogni altra spesa di modico valore che riveste il carattere di urgenza diversa da quelle sopra indicate necessaria per il funzionamento degli uffici, servizi e strutture dell'Azienda, nei limiti di importo sopra indicati.

6. Nei suddetti casi viene emessa un'autorizzazione scritta preventiva all'acquisto, contenente anche il nominativo dell'addetto cui è materialmente versato l'importo necessario. La spesa sostenuta viene documentata con scontrino di cassa, ricevuta, o altro mezzo idoneo. Tale documentazione viene allegata al rendiconto che il detentore della cassa economale inoltra periodicamente al Servizio Contabilità e bilancio.
7. Le spese sostenute utilizzando il fondo economale anziché i classici contratti d'appalto non rientrano nell'ambito della tracciabilità dei flussi finanziari e, per le stesse, non sussiste l'obbligo di acquisizione del DURC ai fini del pagamento.

ART. 13 – AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali la verifica viene fatta a campione. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate di importo inferiore ad € 70.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 o mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale ove sia consentita la possibilità di stipulare direttamente in PAD.
3. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo pari ad € 70.000,00 sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene di regola mediante scrittura privata, in modalità

elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005 o mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale ove sia consentita la possibilità di stipulare direttamente in PAD.

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato, fatte salve le esenzioni di legge che andranno dichiarate dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 14 – TERMINE DILATORIO

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

ART. 15 – ESECUZIONE ANTICIPATA

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

ART. 16 – AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione dell'appalto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

ART. 17 – PROCEDURE NEGOZIATE

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni.

ART. 18 – ITER PROCEDIMENTALE E FASI DELLA PROCEDURA

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.
4. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;

- il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

ART. 19 – L'INDAGINE DI MERCATO

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sotto la sezione “*Bandi e contratti*”. Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

ART. 20 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice, tra i quali i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti, nel Codice Civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

ART. 22 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ASP AMBITO 9 alla sezione “*Regolamenti*” e reperibile al seguente indirizzo: https://www.aspambitonove.it/chisiamo/regolamenti/?current=/shared/asp-ambito-9/documenti/Azienda/Regolamenti/intera_azienda/ nonché nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.